



11 Marzo 2025

Circolare numero 221

Ferie non godute per docenti precari

Nel richiamare quanto già comunicato dal Dirigente scolastico in data 12/12/2024 con circolare n. 126, si informa che con l'ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024 la Corte di cassazione ha ribadito l'insussistenza di qualsiasi automatismo in materie di ferie non godute del personale docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. La Suprema Corte, coerentemente con la normativa interna (art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012), quella comunitaria (art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE) e le pronunce della Corte di Giustizia (Grande Sezione con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), esprime il seguente principio di diritto:

Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro; Il docente a termine non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alle indennità sostitutive. Deve quindi escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie in assenza di una loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività educative.